

## **TI\_GERICHTE 35.2008.61 vom 10. November 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2008.61](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2008.61)

FR: TI\_GERICHTE 35.2008.61 du 10 novembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 35.2008.61 del 10 novembre 2008

### **Regeste**

Grado d'invalidità determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi.  
Reddito da invalido stabilito in applicazione della DPL edite dall'INSAI/SUVA

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).  
Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinandersetzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen. " (DTF succitata, consid. 4.2.2) Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131. 2.8. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano l'estremità inferiore destra, e meglio (considerando quelli indicati in sede di decisione su opposizione) l'aiuto meccanico industriale presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, l'affilatore presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il cassiere presso un supermercato, il cassiere presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e, infine, il cablatore presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 47'047 (cfr. doc. 195 e allegati). D'altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio. In effetti, dalla tabella che figura sul doc. 195 si evince che sono 24 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29'250 e a fr. 80'828, e infine che quello medio è di fr. 49'341. In relazione all'esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL

(cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'047) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'341), ciò a tutto vantaggio dell'assicurato. In conclusione - accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall'amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico di \_\_\_\_\_, per cui la relativa obiezione sollevata, peraltro solo a titolo cautelativo, dall'insorgente si rivela priva di fondamento -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL. Esso ammonta a fr. 47'047 . Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3). Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'047 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 59'150 - è del 20.46%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione). Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.